

Paola Costa

# L'aggiornamento del Principio contabile OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”

## Premessa

A conclusione dell’attività di aggiornamento dei Principi contabili resa necessaria dalla riforma del bilancio (D.Lgs. n. 139 del 18.8.2015), l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in data 22 marzo 2018 il Principio contabile revisionato n. 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.

Il nuovo Principio si applicherà retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, ad eccezione del postulato del *going concern*, applicabile prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

È comunque ammessa l’applicazione anticipata dell’intero documento.

Dopo avere ricordato che i Principi contabili nazionali costituiscono “*la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili*”, per i casi in cui fatti aziendali specifici non siano oggetto di apposita disciplina, l’OIC individua in ordine gerarchicamente decrescente le seguenti fonti cui le società devono attingere per il corretto trattamento contabile della fattispecie:

- applicazione analogica delle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili;
- finalità e postulati di bilancio.

## Finalità del bilancio

L'art. 2423 c. 2 del codice civile stabilisce che: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

Il requisito della **chiarezza** si traduce nell'analiticità del bilancio e della nota integrativa, che deve facilitarne la comprensione e l'intelligibilità.

Si ricorda che la dottrina identifica la chiarezza del bilancio con il rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto dello stesso, ossia:

- schemi di bilancio;
- divieto di compensazione di partite;
- divieto di raggruppamento di voci (salvo quando sia irrilevante o favorisca la chiarezza del bilancio).

Il requisito della **rappresentazione veritiera e corretta** deve essere interpretato innanzitutto alla luce del significato dell'aggettivo “veritiero”. Tale locuzione non significa imporre una verità oggettiva nella redazione del bilancio (irraggiungibile con riguardo ai valori stimati), ma richiedere una corretta effettuazione e rappresentazione delle stime valutative.

Pertanto, ancorché non giuridicamente previsto, necessario corollario della finalità di rappresentazione veritiera e corretta è il principio della neutralità del bilancio, che ne richiede una redazione scevra da applicazioni distorte dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcune classi di stakeholders (investitori, finanziatori e altri creditori).

Da tale finalità discendono:

- l'obbligo di informativa complementare, quando le informazioni obbligatorie risultino insufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c. 3);
- l'obbligo di disapplicazione delle norme che, in casi eccezionali, risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c. 5).



## Postulati del bilancio

Per rispettare i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta devono essere applicati i postulati del bilancio, ossia le norme civilistiche di carattere generale in materia di redazione del bilancio.

L'OIC identifica tali disposizioni principalmente nell'art 2423-bis contenente i "Principi di redazione del bilancio". Tuttavia, altre norme di contenuto analogo sono previste dagli articoli 2423 ("Redazione del bilancio") e 2423-ter ("Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico").

I postulati di bilancio - poi declinati nei singoli principi contabili nazionali - sono riepilogati nella seguente tabella.

POSTULATI DI BILANCIO	Prudenza	Art. 2423-bis - Principi di redazione del bilancio
	Prospettiva della continuità aziendale ( <i>going concern</i> )	
	Rappresentazione sostanziale	
	Competenza	
	Costanza nei criteri di valutazione	
	Rilevanza	Art. 2423 c. 4
	Comparabilità	Art. 2423-ter c. 5

## Prudenza

La valutazione delle voci di bilancio secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

Tale postulato può essere declinato nei seguenti precetti:

- valutazione separata degli elementi eterogenei componenti le singole voci di bilancio (esempio autonoma valutazione di ciascuna categoria di elementi che compongono le rimanenze, al fine di evitare compensazioni fra plusvalori e minusvalori);
- imputazione a bilancio delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se non definitivamente realizzate e anche se conosciute dopo la chiusura di questo;
- imputazione a bilancio esclusivamente degli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

Per effetto dell'asimmetria nella contabilizzazione dei componenti economici, il principio della prudenza prevale rispetto a quello della competenza.

Alcune eccezioni a questo principio di asimmetria sono espressamente previste dalle norme civilistiche (ad esempio la rilevazione degli utili e perdite su cambi non realizzati alla chiusura dell'esercizio e le variazioni positive e negative del *fair value* dei derivati).

## Prospettiva della continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un "*complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito*".

L'OIC prescrive che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale debba effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a "funzionare" per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Laddove siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, gli amministratori dovranno fornire esaurienti informazioni nella nota integrativa, in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Qualora nel periodo futuro di riferimento non si ravvisino ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio continuerà a ad essere fatta

nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma con le dovute cautele, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo (ad esempio provvedendo a una revisione dei piani di ammortamento delle immobilizzazioni, al ricorso al *fair value* anziché al valore d'uso per la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, alla revisione dei contratti esistenti per l'individuazione di quelli divenuti onerosi e l'effettuazione degli opportuni accantonamenti ai Fondi rischi, alla revisione delle relazioni di copertura dei derivati, al riesame della recuperabilità delle imposte anticipate, ecc). La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.

Qualora sia accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio sarà redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività. Continueranno tuttavia ad applicarsi i criteri di funzionamento, come nel caso precedente, ma tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. L'adozione di criteri di liquidazione non è infatti consentita prima del formale avvio della procedura di liquidazione.

## **Rappresentazione sostanziale**

La presentazione delle voci di bilancio deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

L'attento esame dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni costituisce il fondamento per:

- l'iscrizione in bilancio o la cancellazione di elementi patrimoniali (esempio crediti e debiti) ed economici;
- l'individuazione dell'unità elementare da contabilizzare, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, o, viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

## **Competenza**

Il bilancio deve essere redatto tenendo conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

I singoli principi contabili definiscono il momento in cui si verifica la competenza degli accadimenti aziendali.

Il postulato della competenza richiede che i costi debbano essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

## **Costanza nei criteri di valutazione**

I criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro, al fine di garantire una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi e di ridurre i margini di discrezionalità degli amministratori.

Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, ma in tale evenienza in nota integrativa devono essere specificati i motivi della deroga e i relativi effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Il Principio OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione.

## **Rilevanza**

Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio (cioè coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori).

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi (caratteristiche peculiari dell'operazione) che quantitativi (dimensione degli effetti economici della transazione o dell'evento rispetto alle grandezze di bilancio). Al fine di identificare i valori di bilancio da prendere a riferimento per determinare la rilevanza, occorre privilegiare gli elementi che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.

Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Qualora gli amministratori decidano di derogare ad una regola contabile, ritenendone gli effetti irrilevanti, devono dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili e delle modalità applicative della deroga.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

## Comparabilità

Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti a stati comparati, ossia indicando per ogni voce il valore corrispondente dell'esercizio precedente.

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Il principio OIC 29 disciplina gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti.

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante,
- i criteri di valutazione adottati sono costanti,
- i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.